



PIATTAFORMA PROGRAMMATICA PER LA TRANSIZIONE VERSO L'ECONOMIA CIRCOLARE 2019 - 2023

Il nostro Movimento nazionale si è fatto promotore dal 2016 ad oggi di iniziative propositive sull'avvio di una vera "economia circolare" attraverso il deposito nel 2016 alla C.E. di un documento che sintetizzava i principali ostacoli da rimuovere per affermare che una corretta gestione dei rifiuti debba vedere norme antitetiche a quelle attuali che privilegiano ed incentivano tuttora il recupero di energia, con l'incenerimento e la combustione di biogas, e lo smaltimento in discarica degli scarti che queste tecnologie producono in grande quantità.

Abbiamo avviato infatti importanti azioni rispetto al contrasto all'incenerimento ed in particolare contro lo Sblocca Italia, dato che tale normativa rappresentava l'ostacolo maggiore all'avvio di una vera economia circolare basata sul privilegiare la riduzione – il riutilizzo – il recupero di materia secondo anche quanto stabilito in particolare nella Direttiva 851/2018/CE.

- Abbiamo infatti ideato noi e l'avv. Antonello Ciervo nel 2016 e poi depositato il ricorso al TAR Lazio per l'annullamento dell'art. 35 dello Sblocca Italia insieme agli amici di VAS onlus con il supporto scientifico di ISDE Italia-Medici per l'ambiente e con la successiva adesione ad adiuvandum dei comitati di Acerra e Venafro.
- Abbiamo conseguito dopo due anni un importante risultato con l'ordinanza del TAR Lazio n. 04574/2018 con la rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea delle tre questioni pregiudiziali:
 - a) laddove qualificano gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani quali infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale,
 - b) che una simile qualificazione non è stata parimenti riconosciuta dal legislatore interno agli impianti volti al trattamento dei rifiuti a fini di riciclo e riuso, pur



essendo tali due modalità preminenti nella gerarchia dei rifiuti Direttiva 2008/98/CE,

- c) senza che tale normativa interna preveda che, in fase di predisposizione di tale piano emergente dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si applichi la disciplina di valutazione ambientale strategica così come prevista dalla richiamata Direttiva 2001/42/CE.
- Abbiamo assistito alla lettura della sentenza n. 384/2019 della CGUE a Lussemburgo, pur dando un giudizio ambiguo sui prime due elementi pregiudiziali, sul terzo elemento di fatto ha stabilito che il DPCM 10-8-2016 sia stato emesso in violazione di normative comunitarie e nazionali.
- Siamo ora in attesa della sentenza di merito del TAR Lazio, in accoglimento del giudizio richiesto alla CGUE, prevista per il 22 aprile 2020.

Riteniamo che nella presente legislatura il parlamento italiano debba prendere importanti decisioni in merito al concreto supporto normativo e finanziario a quelle tecnologie che consentano di massimizzare la riduzione – il riutilizzo – il recupero di materia dagli scarti domestici ed industriali, al fine di puntare sul riciclaggio e sulla produzione di materie prime secondarie che consentano di limitare sempre più l'importazione di materie prime vergini e di favorire peraltro la riprogettazione sostenibile del ciclo delle merci e la moltiplicazione di imprese con una forte base occupazionale locale specializzata.

Proponiamo pertanto l'adozione di cinque proposte di legge, su cui siamo in grado di fornire un dettagliato impianto normativo già sottoposto in larga parte anche a consultazione popolare con una raccolta di firme nazionale nel 2018 annessa:

- A. *Norme in materia di abrogazione dell'art. 35 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, di revoca degli incentivi previsti dal D.M. Sviluppo Economico del 6/7/2012, di tassazione degli impianti di incenerimento e/o di combustione di rifiuti e/o loro derivati***



attraverso l'introduzione della "Waste Tax", con norme emendative alla Legge 549 del 28/12/1995.

I sottoscritti cittadini, premesso che:

- 1) *L'art. 35 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, prevede al comma 1 che "gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali (inceneritori), esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza" e che tale sistema di impianti tossici di incenerimento possa essere rafforzato, "Tali impianti di termo-trattamento costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente", prevedendo la libera circolazione dei rifiuti al di fuori dei bacini regionali "Ai sensi del decreto legislativo n.152 del 2006 e successive modificazioni non sussistendo vincoli di bacino per gli impianti di recupero, negli stessi deve essere data priorit  al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e a saturazione del carico termico,"*
- 2) *Il Decreto Ministero Sviluppo Economico del 6 luglio 2012 ai fini del sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili prevede all'articolo 2 comma 1 lettera g) la definizione degli inceneritori in quanto "impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili" o "impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti": sono impianti alimentati da rifiuti dei quali la frazione biodegradabile   superiore al 10% in peso, ivi inclusi gli impianti alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata" ed alla lettera h) "altri impianti ibridi: sono impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile quali ad esempio gas o carbone e da una fonte rinnovabile, quale ad esempio biomassa; rientrano in tale fattispecie anche gli impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile e da rifiuti parzialmente biodegradabili"; tali impianti ibridi sono autorizzati ad accedere ai "certificati verdi" nonostante la produzione di energia elettrica da rifiuti sia stata esclusa dall' Unione Europea come "fonte rinnovabile";*
- 3) *La Legge 549 del 28/12/1995 (legge finanziaria) prevede all'art. 3 comma 24, 25, e 29 che:*
 - a) *«24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1 gennaio 1996   istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, cos  come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.*
 - b) *«25. Presupposto dell'imposta   il deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili»*
 - c) *«29. L'ammontare dell'imposta   fissato, con legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non*



inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

- 4) *La Legge 221 del 28 dicembre 2005 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy) ha introdotto agli artt. 34, 35 e 40 modifiche alla Legge 549 del 28/12/1995 che prevedono:*
 - a) *art. 34. Modifiche all'articolo 3, commi 24, 25 e 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti: «1. All'articolo 3, commi 24 e 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: «il deposito in discarica» sono inserite le seguenti: «e in impianti di incenerimento senza recupero energetico»,*
 - b) *Art. 35. Modifica dell'articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di incenerimento dei rifiuti: «All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 40 è sostituito dal seguente: 40. Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29».*
- 5) *Chiedono di intervenire, nei confronti delle rispettive assemblee e attraverso adeguate misure legislative, al fine di:*
 - 1) *modificare i commi 24 - 25 - 29 - 40 dell'art. 3 della Legge 549 del 28/12/1995, che fissa l'oggetto della tassa, l'importo da conferire nel fondo regionale per la gestione della cosiddetta "ecotassa" ora rinominata come "Waste Tax" o tassazione dei rifiuti, e la tipologia degli impianti interessati dalla "Waste Tax" o tassazione dei rifiuti, parzialmente rivista dall'art. 34 e 35 della Legge 221 del 28/12/2015, secondo i punti seguenti:*



- a) All'articolo 3, commi 24 e 25, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, dopo le parole: «il deposito in discarica» sono inserite le seguenti. «e in impianti di incenerimento con o senza recupero energetico ed in impianti che utilizzano come combustibile rifiuti o suoi derivati»;
- b) All'articolo 3, comma 29 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, sostituire le parole: “in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti» con le parole: «In misura non inferiore ad Euro 0,003 e non superiore ad Euro 0,010 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica quali rifiuti inerti, in misura non inferiore ad Euro 0,010 e non superiore ad Euro € 0,030 per i rifiuti speciali e per i rifiuti urbani non pericolosi, in misura non superiore ad Euro 0,030 e non superiore ad Euro 0,50 per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali pericolosi»;
- d) All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la frase del comma 40 “Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione “D10 Incenerimento a terra” è sostituita dalla seguente: «40. Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento con o senza recupero di energia o in impianti che utilizzano come combustibile rifiuti o suoi derivati»; la frase “Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare” è sostituita dalla seguente “Il tributo è dovuto per l'intero importo dell'ammontare”;
- 2) avviare la discussione parlamentare per l'inserimento degli emendamenti proposti all'interno della Legge 28 dicembre 1995 n. 549.
- 3) Chiedono che la presente petizione venga trasmessa a ciascun parlamentare e che una propria rappresentanza possa essere udita nelle opportune sedi istituzionali.

B. Norme in materia di rideterminazione dell'importo del Contributo Ambientale CO.NA.I. con norme emendative agli artt. 216, 221, 223 e 224 comma 8 parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

I sottoscritti cittadini, premesso che:

- la parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al Titolo II non prevede la costituzione di appositi Consorzi autonomi per il recupero dai rifiuti urbani e speciali della frazione verde ed organica, seppure rappresenti in peso la frazione maggiore, né



al Titolo III – Gestione di particolari categorie di rifiuti - è previsto il Consorzio per la frazione dei rifiuti tessili, che pure costituisce una specifica frazione rilevante;

- l'articolo 216 comma 7 - Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione: a) delle attività per il riciclaggio e per il recupero di materia prima secondaria e di produzione di compost di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;

- l'articolo 221 comma 10 - Obblighi dei produttori e degli utilizzatori prevede che il CO.NA.I. si faccia carico solo dei “maggiori oneri” relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ma non alla “copertura integrale” degli stessi secondo il principio normativo “chi inquina paga” previsto dall’art. 178 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

“10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori (comma così modificato dall'art. 2, comma 30-ter, d.lgs. n. 4 del 2008)

a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;

b) il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'Autorità d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro;

c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati;

d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;

e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

- l'articolo 221 comma 11 prevede che “La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.”, mentre la recente indagine dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

[http://www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-](http://www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-news/IC49_sintesiindagine.pdf/download.html)

[news/IC49_sintesiindagine.pdf/download.html](http://www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-news/IC49_sintesiindagine.pdf/download.html) , resa pubblica nel 2016 arriva a conclusioni del tutto opposte laddove conclude con l'affermazione che “Questo modello ha contribuito significativamente all'avvio e al primo sviluppo della raccolta differenziata urbana e del riciclo in Italia. Ma ormai sembra aver esaurito la propria capacità propulsiva e produce risultati non più al passo con le aspettative. Il finanziamento da parte dei produttori (attraverso il sistema CONAI) dei costi della raccolta differenziata non supera il 20% del totale, laddove invece, dovrebbe essere per intero a loro carico.”

- L'articolo 223 comma 6 prevede che “Entro il 31 maggio di ogni anno, i consorzi di cui al presente articolo sono inoltre tenuti a presentare all'Autorità di cui all'articolo 207 ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente, con l'indicazione nominativa dei consorziati, il programma specifico ed i



risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.” Tale norma esclude del tutto che i Consorzi aderenti e lo stesso CO.NA.I., nonostante siano “organizzazioni private senza fine di lucro” gestendo un enorme budget in forma praticamente monopolistica, debbano rendere pubblici i bilanci ed i risultati di gestione e stabilire un ampio diritto di accesso agli atti presso l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti;

– L’articolo 224 - Consorzio nazionale imballaggi – al comma 3 prevede le funzioni dello stesso in ordine alla ripartizione degli oneri tra cui: h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata di cui all’articolo 221, comma 10, lettera b), nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell’anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine determina e pone a carico dei consorziati, con le modalità individuate dallo statuto, anche in base alle utilizzazioni e ai criteri di cui al comma 8, il contributo denominato contributo ambientale CONAI; chiedono

di intervenire, nei confronti delle rispettive assemblee e attraverso adeguate misure legislative,

1) al fine di inserire i seguenti emendamenti gli articoli 216, 221, 223, 224 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- aggiungere all’articolo 216 il comma 16 secondo la formulazione: “1. Al fine di razionalizzare e organizzare la gestione dei rifiuti urbani e speciali delle frazioni organica e del verde, da avviare obbligatoriamente al recupero per la produzione di compost di qualità, le imprese del settore agricoltura – allevamento, del settore della trasformazione alimentare – del settore selvicoltura e florovivaistico sono tenute a partecipare all’assolvimento dei compiti previsti tramite adesione al Consorzio nazionale “Frazione Organica e Verde”. Il consorzio adotta un sistema di gestione autonomo ma conformi ai principi di cui all’articolo 237.

- sostituire il punto b) del comma 10 art. 221 con il seguente periodo: “Il CO.NA.I. determina l’importo e la diversificazione del contributo ambientale a carico dei produttori di imballaggi in funzione dell’obbligo in carico ai produttori di imballaggi della copertura integrale dei costi per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico”;

- aggiungere in fondo al comma 6 dell’art. 223 la seguente frase: “I Consorzi ed il CO.NA.I. sono tenuti a rendere pubblici annualmente i bilanci ed i risultati di gestione, oltre a rendere prontamente disponibili i dati specifici da parte della generalità degli



utenti, con richiesta di accesso agli atti depositata presso l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti”,

- sostituire il punto h) del comma 3 art. 224 dalla parola “ripartisce” alla parola “differenziata” con il seguente periodo: “ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per la copertura integrale dei costi per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b);

- aggiungere in fondo all'art. 224 comma 8 il seguente periodo: “Il CO.N.A.I. provvede altresì ad impiegare almeno il novanta per cento di tali somme per il sostegno finanziario ai Comuni italiani per rimborsare i costi dei sistemi di raccolta differenziata di tutte le frazioni derivate dagli imballaggi, compresi i costi per la raccolta ed il recupero della frazione secca non riciclabile”;

2) di inserire l'articolo 236 bis secondo il seguente articolato: “1. Al fine di razionalizzare e organizzare la gestione degli scarti tessili usati, da avviare obbligatoriamente alla rigenerazione tesa alla produzione di nuovi tessuti, le imprese del settore sono tenute a partecipare all'assolvimento dei compiti previsti tramite adesione al Consorzio nazionale “Tessili Usati”. Il consorzio adotta un sistema di gestione conforme ai principi di cui all'articolo 237.

3) avviare la discussione parlamentare per l'inserimento degli emendamenti proposti nella parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e smi;

C. Proposta di legge a modifica dell'art. 182-ter D. Lgs. 152/2006 smi per l'introduzione di una specifica incentivazione per la produzione di compost certificato su piccola e media scala e nuove regole al regime autorizzativo di impianti di compostaggio aerobici.

Premesso che:

- la frazione organica (da ora F.O.) rappresenta in peso la parte nettamente preponderante nella composizione merceologica dei rifiuti urbani ed assimilati, con un valore dichiarato nel rapporto ISPRA 2017 pari in media al 41,2%;
- la F.O. dei rifiuti urbani ed assimilati in base al D. Lgs. 152/2006 smi all'art. 182-ter deve essere raccolta in modo differenziato, ed il prodotto finale del suo trattamento quale “ammendante compostato misto o verde” detto “compost” ai fini del suo utilizzo agronomico deve rispettare le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010 n. 75, e successive modificazioni per il ripristino



dell'equilibrio del carbonio nel suolo onde evitare il crescente fenomeno di desertificazione delle superfici agricole;

- il T.U. ambiente - D. Lgs. 152/2006 smi all'art. 179 comma 6 stabilisce che: "Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia."
- la F.O. avviata da singoli utenti produttori ad auto-recupero (tramite il compostaggio domestico), od avviata da gruppi di produttori ad impianti di piccola scala (compostatori di comunità) per la produzione di compost agronomico rientra nella fase preordinata di prevenzione e riduzione dei rifiuti ai sensi dell'art. 180 comma 1 septies e 1 octies del D. Lgs. 152/2006 smi;
- la F.O. può essere avviata al trattamento industriale attraverso due diverse tipologie di recupero, il recupero di materia con il compostaggio aerobico od il recupero di energia con la digestione anaerobica con o senza compostaggio aerobico in coda;
- che il DM 266/2016 e l'art. 38 della Legge 221/2015 introducono le pratiche di compostaggio di comunità meritevoli di snellimenti autorizzativi e facilitazioni nella gestione collettiva delle compostiere;
- che la recentissima Direttiva n. 851/2018/CE del 30 maggio u.s. ha sancito la modifica della gerarchia di trattamento dei rifiuti prevista nella precedente Direttiva 98/2008/CE attraverso l'introduzione nell'art. 3 del comma 15 bis secondo la seguente formulazione:
- "«15 bis. «recupero di materia», qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;»;
- il D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 sulle fonti di energia rinnovabile, ai sensi della Direttiva 2003/54/CE, riconosce quali "fonti rinnovabili" per produrre energia elementi molto dissimili tra loro come «biomassa» (compresa la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani) – «gas di discarica» - «gas residuati dai processi di depurazione e biogas» - «biocarburanti» (carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa) - «biometano» - «centrali ibride»: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili.
- il decreto rinnovabili elettriche ancora vigente ed emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico il 6/7/2012 in attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, reca nella tabella 6-A, un vasto elenco di Rifiuti non urbani anche di natura



pericolosa, ricompresi nella definizione di “rifiuti a valle delle raccolte differenziate” e il cui trattamento termico e anaerobico è meritevole di lauti incentivi a discapito delle vere installazioni a F.E.R.

- *con Legge di Bilancio 2018 si proroga dal 31/12/2016 al 31/12/2018 il termine dell'erogazione di incentivi in favore di titolari di impianti alimentati a biomasse, biogas e bioliquidi sancendo addirittura diritti esclusivi a usufruire di tali incentivi per 5 anni dal rientro in esercizio dei medesimi*
- *la necessità di ridurre l'impatto inquinante e climalterante del servizio di raccolta differenziata anche domiciliare favorendo la diffusione di pratiche di auto-compostaggio e raccolte differenziate di prossimità in grado di abbattere contestualmente anche i costi di raccolta, di trasporto e smaltimento finali*
- *il recupero di energia risulta invece essere da tempo privilegiato rispetto al recupero di materia, sulla base del sistema di incentivazione previsto dal D. Lgs 3 marzo 2011 n. 28 detto «regime di sostegno», il quale viene definito rispetto alla “produzione di energia elettrica” dall'art. 24 sino all'art. 32 e rispetto al suo “utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti - Biocarburanti” dall'art. 33 sino all'art. 39, demandando l'erogazione delle incentivazioni al*
- *G.S.E. spa (Gestore Servizi Energetici) che nel rapporto 2017 descrive i risultati, https://www.gse.it/media_site/Documents/Presentazione%20Rapporto%20Attivit%C3%A0%20GSE%202017.pdf ed i relativi costi a carico della collettività nazionale attraverso l'addebito con la voce A3 sulle bollette elettriche per un fabbisogno per il 2017 attestato a 12,5 miliardi di euro (-2,5 mld € rispetto al 2016), per un importo complessivo di 14,2 mld €, di cui 7,1 mld € per il solare ed un 1,5 mld € per il biogas - 1,0 mld € per biomasse da rifiuti - 0,5 mld € per inceneritori ex Cip6:*
 - *1) Nel 2017 quasi 2.900 impianti (1.653 MW, di cui il 50% a biogas) hanno avuto accesso alle TO (Tariffa Omnicomprensiva) introdotte dalla L. 244/2007, il ritiro di 8,6 TWh (69% da biogas) ha comportato un costo di quasi 2,3 miliardi di euro, stabile negli ultimi 4 anni,*
 - *2) Nel 2017 risultano 21 convenzioni che ancora usufruiscono del Cip 6/92, di cui 19 a fonti rinnovabili (17 a bioenergie, 2 eolici), per un totale di 830 MW. Nel 2017 il GSE ha sostenuto un costo di circa 762 milioni di euro ritirando 6,8 TWh di energia (di cui il 24% da rinnovabili ed il 76% da assimilate), in continuo calo;*
- *il D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 sulle fonti di energia rinnovabile, peraltro prevede all'art. 4 comma 3 una norma che non ha mai avuto applicazione sinora: “3. Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all'individuazione degli impianti e al*



convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale”

- *il DPCM del 7 marzo 2016 ha accertato la carenza impiantistica per ogni regione, in conformità alla gerarchia nella gestione dei rifiuti e ai principi di autosufficienza e prossimità, ed è necessario provvedere in via prioritaria alla riduzione della produzione della frazione organica dei rifiuti urbani e alla gestione della stessa sul luogo di produzione o delle immediate vicinanze, nonché a un'adeguata raccolta differenziata e alla corretta gestione di tale frazione raccolta in maniera differenziata;*

Articolo 1 – Incentivazione al compostaggio aerobico

- *Al fine di riequilibrare il quadro delle politiche statali e incentivare le operazioni che rientrano nel recupero di materia e prevedono un fabbisogno di trattamento di compostaggio di frazione organica (F.O.) differenziata e di frazione verde (F.V.), che ai sensi dell'art. 179 comma 6 del D. Lgs. 152/2006 smi sono prioritarie rispetto al recupero di energia, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo nazionale di incentivazione di importo pari a 1,5 mld € annui al fine di riequilibrare il quadro attuale delle politiche incentivanti statali. Sulla base della rilevazione contenuta nel DPCM del 7 marzo 2016 che ha accertata la carenza impiantistica per ogni regione, determinando un ulteriore fabbisogno complessivo di circa 8 ml di tonnellate annue di frazione organica e verde differenziata da avviare a trattamento, a fronte della capacità attuale di circa 4 ml di tonnellate annue, tenendo conto che il rapporto ISPRA 2017 rileva che attualmente gli impianti di compostaggio coprono circa il 60% della capacità di trattamento attuale, l'incentivazione di cui al presente articolo è calcolata per il finanziamento di operazioni con importo pari a 180 €/tonnellata/anno di F.O. e F.V. trattate in ingresso, inclusi i costi delle attività di trasporto, di trattamento di compostaggio e di realizzazione di impianti per la F.O. e F.V., attualmente a totale carico delle amministrazioni comunali;*
- *Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare le attività con particolare riferimento alla ristrutturazione ed alla realizzazione di nuovi impianti di compostaggio “di prossimità” da parte delle amministrazioni comunali singole o consorziate che gestiscono tali operazioni in forma diretta tramite aziende di servizio, con corsia di preferenzialità per Comuni singoli od associati in ambiti territoriali non superiori a circa 200.000 abitanti. E' previsto il riconoscimento di un contributo di gestione agli utenti auto-compostatori, agli organismi collettivi di impianti di compostaggio di comunità, di compostaggio locale sulla base del quantitativo prodotto di compost, ed*



un contributo per i costi di monitoraggio ed analisi del compost da parte degli organismi di certificazione previsti al comma 3 del presente articolo ai fini del corretto uso dell'ammendante compostato misto e verde qualificato come "compost certificato" ai sensi dell'articolo 2, comma 1. L'auto-compostaggio ed il compostaggio di comunità sono esclusi dall'obbligo di certificazione del compost prodotto che viene direttamente utilizzato dagli stessi produttori. L'accesso agli incentivi è commisurato alla quantità di ammendante compostato misto o verde prodotto ed effettivamente commercializzato o ceduto in maniera gratuita per usi agricoli, di giardinaggio e di ripristino ambientale (attraverso l'incremento della componente organica del suolo vegetale), nonché utilizzato per autoconsumo. Gli impianti di compostaggio a servizio del trattamento del "digestato", in esito da processi anaerobici della F.O., sono esclusi dalle presenti incentivazioni in quanto essi partecipano al sistema di incentivazione per il recupero energetico di biogas o biometano;

- *Con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo accordo in sede di attuazione dal tavolo tecnico di cui al successivo articolo 2, comma 2, è definita la colorazione unica dei sacchetti compostabili per la raccolta differenziata delle F.O., differenziata da quella di tutti gli altri tipi di sacchetti a cui è vietato l'utilizzo dello stesso colore e facilmente distinguibile in sede di conferimento agli impianti di compostaggio.*
- *Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.*

Art. 2 - Definizione di compost certificato e verifiche

- *Il "compost certificato" risponde a requisiti migliorativi sui parametri considerati nell'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010 n. 75 ed è sottoposto a certificazione periodica semestrale da parte di laboratori tecnici degli organismi certificanti per gli impianti di compostaggio con capacità superiore a 1.000 tonnellate annue. Gli organismi che eseguono il monitoraggio della tracciabilità dei componenti in entrata e del prodotto in uscita dagli impianti di produzione di compost certificato sono individuati a cura del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo - MIPAAFT tramite la struttura dei laboratori dell'Ispettorato Centrale Repressioni e Frodi - ICQRF ed i laboratori chimici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;*
- *Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo istituiscono un tavolo tecnico congiunto composto dai propri dirigenti responsabili in materia, da rappresentanze delle regioni, delle province*



autonome, delle città metropolitane, dell'ANCI, di ENEA, delle associazioni di categoria dei settori agricoli e dei gestori degli impianti di compostaggio, finalizzato alla definizione, entro i successivi 60 giorni, di disposizioni attuative regolamentari della presente norma, nonché degli atti convenzionali necessari all'attuazione della stessa.

Articolo 3 – Criteri per le nuove autorizzazioni

- *Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28, gli impianti per il trattamento della F.O. e della F.V., determinati con il DPCM 7 marzo 2016 secondo una analisi di livello regionale, sono autorizzati nel rispetto dei seguenti criteri:*
- *le regioni e le province nell'esame delle richieste di autorizzazioni di impianti di trattamento della F.O. e della F.V. verificano scrupolosamente che le capacità autorizzate ed eventualmente autorizzabili non siano superiori alla quantità di F.O. e della F.V. prodotta nel territorio di riferimento e laddove localizzati nella medesima area o in aree contigue devono valutarli in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale;*
- *nelle autorizzazioni di nuovi impianti di trattamento della F.O. e della F.V., in presenza di capacità disponibili ai sensi della lettera a), le regioni e le province prevedono un percorso preferenziale per le richieste di impianti di compostaggio aerobico "di prossimità", in particolare di piccola e media taglia, ubicati ad almeno 3 chilometri dai centri urbani e progettati secondo le migliori tecnologie disponibili (B.A.T.), con particolare attenzione al totale abbattimento di emissioni odorigene di qualsiasi tipo sia in fase di carico che di stagionatura finale. In caso di accertata e reiterata violazione da parte dei gestori in relazione alle emissioni odorigene il contributo erogato a valere sul Fondo di cui all'articolo 1 è sospeso e/o revocato con provvedimento motivato dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione;*
- *il Fondo di cui all'art. 1 è unicamente utilizzato per coprire i costi di trasporto, trattamento e di ristrutturazione o realizzazione di impianti di compostaggio di scala piccola e media con preferenzialità di quelli a servizio di ambiti territoriali non superiori a 200.000 abitanti, per favorire l'autosufficienza impiantistica territoriale di filiera corta, oltre che per finanziare il trasporto della F.O. e della F.V. differenziata presso impianti di compostaggio "di prossimità", in quanto situati entro trenta chilometri dal luogo di produzione.*



D. Norme in materia di introduzione di norme emendative all'inquinamento ed al disturbo olfattivo, al sistema di rilevazione del suo impatto e di monitoraggio delle fonti emissive, oltre che alle opportune sanzioni in caso di violazione.

I sottoscritti cittadini premesso che:

-- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 alla parte V – “Norme in materia di tutela dell'aria e di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” non contiene alcuna definizione relativa all'inquinamento olfattivo, né quelle relative al disturbo olfattivo, alle emissioni odorigene ed all'impatto olfattivo;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 alla parte V non prevede per l'esercizio dell'attività e l'eventuale ubicazione di nuovi impianti, di cui si preveda la produzione di emissioni odorigene significative, la redazione di un apposito Studio di Impatto Olfattivo (S.I.O.), che ne stabilisca i parametri rispetto ai criteri di tollerabilità ed i valori limite delle emissioni odorigene oltre alle relative prescrizioni in materia autorizzativa e di ubicazione;

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" all'art. 1 lettera d) stabilisce che occorre “mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi”, e ribadisce all'art. 2 lettera b) che si definisce “inquinante: qualsiasi sostanza presente nell'aria ambiente che può avere effetti dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso”;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 alla parte V non determina per gli impianti esistenti che producono emissioni odorigene le modalità del sistema di rilevazione del suo impatto tramite l'individuazione delle fonti odorigene significative, la loro caratterizzazione e la stima dell'impatto olfattivo, oltre che i metodi per la determinazione delle emissioni odorigene e per la determinazione dell'impatto olfattivo o dell'esposizione olfattiva attraverso il monitoraggio delle fonti emissive, che infine le opportune sanzioni in caso di violazione per superamento dei limiti emissivi previsti;

- la Corte di Cassazione ha recentemente confermato la rilevanza penale delle emissioni odorigene moleste in atmosfera (sezione penale 3 – sentenza n. 12019 del 10 febbraio 2015), “in quanto il reato di cui all'art. 674 codice penale (getto pericoloso di cose) è configurabile anche in presenza di “molestie olfattive” promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera anche se rispettoso dei relativi limiti di emissione previsti”;

chiedono di intervenire, nei confronti delle rispettive assemblee attraverso la richiesta di adeguate misure legislative al fine di introdurre una serie di emendamenti integrativi alla



Parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) agli artt. 268 – 269 – 271 – 279 e l'introduzione di un nuovo Allegato XI alla Parte V secondo le seguenti proposte di emendamento:

A) Inserire la definizione di inquinamento olfattivo al comma 1 dell'art. 268 i seguenti punti integrativi:

“fff) disturbo olfattivo: effetto negativo causato sulla persona dall'esposizione a un odore, associato all'intensità della percezione dell'odore, alla sgradevolezza dell'odore percepito, alla difficoltà di evitare la percezione dell'odore, alla suggestione che l'esposizione all'odore sia nociva per la salute; ggg) Inquinamento olfattivo: compromissione degli usi legittimi dell'ambiente, inclusi gli usi abitativi, ricreativi o turistici, causata dall'avvertimento di disturbo olfattivo da parte della popolazione; hhh) emissione odorigena: rilascio in atmosfera di odoranti atto a cagionare inquinamento olfattivo; il rilascio può essere diretto o indiretto, di tipo convogliato, diffuso o fuggitivo; iii) ricettore sensibile: posizione geografica sul territorio presso la quale l'inquinamento olfattivo deve essere contenuto entro livelli determinati in relazione alla destinazione d'uso attuale e prevista e alla densità abitativa dell'intorno del ricettore; jjj) impatto olfattivo: parametro oggettivo che, combinando intensità e frequenza di esposizione all'odore, esprime il livello di inquinamento olfattivo presso un ricettore sensibile sul territorio prodotto da una o più emissioni odorigene.”

B) Inserire il punto c) in fondo al comma 2 dell'art. 269 il seguente periodo: “c) dallo Studio di Impatto Olfattivo (S.I.O.) redatto secondo le indicazioni di cui all'Allegato XI, contenente l'individuazione delle emissioni odorigene significative, la caratterizzazione delle emissioni odorigene e la stima dell'impatto olfattivo delle emissioni.”

C) Inserire il comma 7 bis all'art. 269 con il seguente periodo: “7 bis) Qualora l'autorità competente per il controllo accerti che le emissioni odorigene di uno stabilimento producano un impatto olfattivo eccedente i criteri di tollerabilità, definiti secondo le indicazioni di cui all'Allegato XI, l'Autorità competente impone il rinnovo dell'autorizzazione e fissa i valori limite di emissione e le prescrizioni per il contenimento dell'impatto olfattivo.”

D) Inserire all'art. 271 nel sistema di monitoraggio di impianti esistenti: “5-quater) Ai fini del contenimento delle emissioni di odore e dell'impatto olfattivo delle emissioni, l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni secondo la procedura descritta nell'Allegato XI;”

E) Inserire il comma 8 dell'art. 279 delle sanzioni per inquinamento olfattivo: “La violazione da parte del gestore dei valori limite di emissione e delle prescrizioni fissati nell'autorizzazione determina l'applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 279;”

F) Inserire l'Allegato XI alla Parte V secondo il seguente schema:



1. *Metodi di riferimento - I metodi per la determinazione delle emissioni odorigene e per la determinazione dell'impatto olfattivo o dell'esposizione olfattiva sono specificati di seguito. La caratterizzazione delle emissioni odorigene (determinazione della concentrazione di odore e della portata di odore) è eseguita mediante olfattometria dinamica, applicando la norma UNI EN 13725, nell'edizione vigente. Fino alla pubblicazione dell'edizione di revisione della norma UNI EN 13725:2004, gli aspetti riguardanti il campionamento olfattometrico non compiutamente descritti in essa sono integrati con quanto previsto dall'Allegato 2 della D.G.R. Lombardia IX/3018 del 15/02/2012. Il campionamento e la caratterizzazione delle emissioni da sorgenti areali passive a ventilazione eolica naturale sono eseguiti secondo quanto previsto nel § 5.4.2 dell'Allegato 2 della DGR Lombardia IX/3018 (ossia mediante "wind tunnel"). La portata di odore da sorgenti areali passive a rilascio spontaneo profondo è determinata basandosi sulla determinazione o stima della portata volumetrica di aeriforme generato dalla massa e rilasciato in atmosfera; in particolare, la portata di odore associata all'esalazione di biogas di discarica può essere determinata sulla base della stima della portata volumetrica di biogas esalato dal corpo di discarica (per esempio mediante il metodo descritto nel documento UK-EA LFTGN07 "Guidance on monitoring landfill gas surface emissions"). Per la determinazione della portata di odore di sorgenti areali passive può essere adottato (in abbinamento alla determinazione mediante olfattometria dinamica su campioni di emissione) il metodo descritto nella UNI EN 16841-2:2016 Annex G. La determinazione di singoli odoranti o di traccianti nelle emissioni odorigene è eseguita mediante le pertinenti norme tecniche, secondo la gerarchia dei metodi di prova stabilita nel D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Ai fini del confronto fra l'impatto olfattivo delle emissioni odorigene di un'installazione e i criteri di tollerabilità, la determinazione dell'impatto olfattivo delle emissioni è eseguita mediante simulazione di dispersione atmosferica, secondo quanto previsto, fino all'entrata in vigore di norme tecniche nazionali o internazionali specifiche e prevalenti: la norma UNI 10796:2000, la norma UNI 10964:2001, l'Allegato 1 della D.G.R. Lombardia IX/3018 del 15/02/2012, la Parte V della Delibera della Giunta Regionale Piemonte n. 13-4554 del 09/01/2017. La determinazione diretta dell'impatto olfattivo o dell'esposizione olfattiva, da abbinare alla determinazione dell'impatto mediante simulazione di dispersione, può essere eseguita mediante uno dei seguenti metodi, o una loro combinazione:*

- *indagine in campo con il metodo a griglia (UNI EN 16841-1) o con il metodo del pennacchio (UNI EN 16841-2);*
- *monitoraggio sistematico del disturbo olfattivo, mediante distribuzione e analisi di schede di segnalazione (secondo quanto previsto dall'Allegato 3 della D.G.R. Lombardia IX/3018 del 15/02/2012) o mediante altre forme equivalenti di raccolta delle segnalazioni di disturbo olfattivo; la raccolta delle segnalazioni di disturbo olfattivo deve essere eseguita in modo da registrare l'identità del segnalatore, la sua posizione durante la percezione di disturbo olfattivo e la data e ora della percezione;*



- monitoraggi in continuo dell'esposizione olfattiva di ricettori sensibili tramite instrumental odour monitoring systems (cosiddetti "nasi elettronici"); in merito a tali monitoraggi il WG 41 del CEN/TC 264 ha in corso di elaborazione una norma.

2. Definizioni - Oltre alle definizioni dell'art. 268 e a quelle, specifiche dei diversi metodi, indicate nei documenti menzionati nel § 1 del presente allegato, si applicano le definizioni seguenti: a) emissione odorigena significativa: l'emissione avente una portata di odore maggiore o uguale a 500 ouE/s o una concentrazione di odore maggiore o uguale a 80 ouE/m³; b) sorgente areale attiva: sorgente che rilascia in atmosfera una portata di aeriforme indotta da ventilazione meccanica forzata tale che la portata volumetrica specifica per unità di superficie della sezione di rilascio sia superiore a 50 m³/(h*m²) (ad esempio: biofiltri, cumuli aerati, vasche aerate); tali sorgenti rilasciano emissioni che, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art. 268, sono classificate come emissioni convogliate; c) sorgente areale passiva: sorgente la cui portata di aeriforme emessa non è indotta da ventilazione meccanica forzata oppure è indotta da ventilazione meccanica forzata tale che la portata volumetrica specifica per unità di superficie della sezione di rilascio sia inferiore a 50 m³/(h*m²); tali sorgenti rilasciano emissioni che, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art. 268, sono classificate come emissioni diffuse; d) sorgente areale passiva a ventilazione eolica naturale: sorgente areale passiva la cui emissione in atmosfera è principalmente associata al trasferimento di materia dalla superficie della sorgente all'atmosfera, connesso al vento o alla turbolenza atmosferica; (ad esempio: cumuli non aerati, vasche di sedimentazione degli impianti di depurazione acque reflue); e) sorgente areale passiva a rilascio spontaneo profondo: sorgente areale passiva la cui emissione in atmosfera è principalmente associata al trasferimento di materia dalla superficie della sorgente all'atmosfera, connesso alla generazione spontanea di aeriforme dalla massa sottostante la superficie di contatto con l'atmosfera e connesso invece in misura trascurabile al vento o alla turbolenza sopra la superficie (ad esempio: esalazione di biogas dal corpo di discarica senza abbancamento recente di rifiuto sulla superficie); f) tracciante: sostanza per la quale, indipendentemente dalla sua soglia di percezione olfattiva, sono soddisfatte le seguenti condizioni: i) la concentrazione del tracciante nell'emissione odorigena è circa proporzionale alla concentrazione di odore dell'emissione stessa; ii) la concentrazione del tracciante nell'emissione odorigena è compresa nel campo di misura di un metodo normato per la determinazione del tracciante nell'emissione; se all'individuazione e al monitoraggio del tracciante nell'emissione è da affiancare il monitoraggio del medesimo tracciante nell'aria ambiente al fine di determinare l'impatto olfattivo dell'emissione odorigena, devono essere soddisfatte anche le seguenti condizioni: iii) la concentrazione del tracciante nell'aria ambiente in posizioni di bianco (non soggette all'impatto dell'emissione) è trascurabile o non rilevabile; iv) la concentrazione del tracciante nell'aria ambiente nelle posizioni di monitoraggio presso i ricettori sensibili è compresa nel campo di misura di un metodo normato per la determinazione del tracciante nell'aria ambiente.



3. Individuazione e caratterizzazione delle emissioni odorigene - La documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione dovrà contenere l'individuazione e la caratterizzazione di tutte le emissioni odorigene convogliate, diffuse e fuggitive. Per ciascuna emissione odorigena significativa dell'installazione dovranno essere riportate le seguenti informazioni: denominazione, descrizione dell'attività/impianto da cui si origina l'emissione, coordinate geografiche, quota altimetrica del suolo alla base della sorgente, altezza del punto di emissione (altezza della sezione di sbocco in atmosfera per sorgenti puntiformi, altezza del colmo della struttura di contenimento del letto bio-filtrante per i biofiltri, altezza del colmo della struttura di contenimento del liquido per le vasche) rispetto al suolo, area della sezione di sbocco per sorgenti puntiformi e della superficie emissiva per sorgenti areali, velocità e temperatura dell'effluente, portata volumetrica espressa in metri cubi all'ora riportati in condizioni normali (Nm³/h) e in m³/s a 20°C, concentrazione di odore [ouE/m³], portata di odore [ouE/s]. Per installazioni esistenti, la caratterizzazione delle emissioni odorigene (particolarmente della concentrazione di odore e della portata di odore) è eseguita mediante monitoraggio diretto, come previsto nel § 1 del presente allegato. Per stabilimenti/installazioni nuovi si farà riferimento a dati empirici riferiti ad impianti simili o a dati di bibliografia scientifica. Alla documentazione dovranno essere allegati i rapporti di prova riferiti all'installazione / stabilimento investigata, con l'indicazione dei dati relativi ai campionamenti (data, ora, posizione) ed al processo in atto durante il campionamento, ovvero citando la fonte nel caso di dati di letteratura scientifica.

4. Pianificazione di campionamenti e prove olfattometriche - La durata di ciascun campionamento e il numero di campioni prelevati per ciascuna emissione e in ciascuna delle condizioni operative del processo che genera l'emissione dovranno essere sufficienti e rappresentativi dell'emissione campionata, tenendo conto di precisione del metodo e intervallo di confidenza richiesto per raggiungere una conclusione valida (vedi anche Appendice G e J della norma UNI EN 13725:2004). È necessario effettuare i campionamenti almeno in condizioni di normale esercizio dell'impianto e in condizioni di regime dell'emissione. Nel caso di impianti/processi con condizioni operative o condizioni di esercizio variabili e conseguentemente emissioni odorigene variabili, è necessario effettuare più campionamenti per coprire tutte le principali condizioni operative, inclusa in particolare la condizione operativa che produce l'emissione odorigena massima (in termini di concentrazione di odore e di portata di odore). Le sezioni e i siti di misurazione devono essere conformi ai requisiti della norma UNI EN 15259:2008. Altresì si dovrà garantire la rappresentatività del campionamento nel rispetto del paragrafo 8 della stessa norma.

5. Classificazione del territorio e dei ricettori sensibili - Il gestore o proponente, nell'istanza di autorizzazione, oppure l'autorità competente per il controllo, nell'ambito delle attività di cui al comma 7 bis all'art. 269, classifica il territorio circostante all'installazione, in funzione della sensibilità dei ricettori. La classificazione del territorio



e dei ricettori sensibili è eseguita considerando i seguenti elementi: continuità dell'occupazione: un'area presso la quale la presenza delle persone è continua è da considerare più sensibile di una presso cui la presenza delle medesime persone è breve, occasionale o saltuaria, livello di pregio del territorio, inteso rispetto al tipo di uso che del territorio è legittimamente fatto rispetto ai benefici anche economici che dall'uso legittimo del territorio è atteso e rispetto al grado di compromissione dell'uso che conseguirebbe alla presenza di inquinamento olfattivo. A questo scopo sono impiegate classificazioni del territorio esistenti e pubbliche, quali le seguenti: la classificazione ISTAT delle località (centro abitato, nucleo abitato normale, nucleo speciale, località produttiva, case sparse), la destinazione d'uso dell'area o la zona territoriale omogenea risultanti dagli strumenti urbanistici adottati dalle Amministrazioni Comunali. 1) Aree, in centri abitati o nuclei, a prevalente destinazione d'uso residenziale, classificate in zone territoriali omogenee A o B, 2) Edifici, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo continuativo, esclusi gli usi commerciale e terziario, e alta concentrazione di persone (es.: ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole, università), 3) Aree, in centri abitati o nuclei, a prevalente destinazione residenziale, classificate in zone territoriali omogenee diverse da A e B, 4) Edifici o spazi aperti, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo continuativo commerciale, terziario o turistico (es.: mercati stabili, centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, monumenti); 5) Edifici o spazi aperti, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo non continuativo, 6) Aree a prevalente destinazione d'uso industriale, artigianale, agricola, zootecnica, 7) Aree con manufatti o strutture in cui non è prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone.

6. Requisiti per gli studi previsionali di impatto olfattivo - Oltre ai requisiti specificati nel § 1 del presente allegato, devono essere osservati i seguenti: nella simulazione di dispersione atmosferica delle emissioni odorigene il dominio temporale di simulazione deve essere costituito dai tre anni solari consecutivi più recenti, nella relazione di presentazione dello studio deve essere presentata una mappa di impatto in cui siano evidenti: a) il perimetro del dominio spaziale di simulazione; b) la corografia del territorio, fino a comprendere, oltre alle sorgenti di emissione, i ricettori sensibili e il centro abitato più vicino, utilizzando la Carta Tecnica Regionale o altri strumenti di rappresentazione cartografica ufficiale; c) le sorgenti di emissione; d) il confine di pertinenza dell'installazione, esclusi eventuali terreni non funzionali all'installazione pur se di proprietà del gestore; e) la classificazione del territorio secondo le classi di sensibilità dei ricettori specificata nel § 5 del presente allegato; f) la posizione dei ricettori sensibili; g) la curva di isoconcentrazione di odore corrispondente ai criteri di tollerabilità dell'impatto olfattivo; h) la curva di isoconcentrazione di odore corrispondente al valore di 1 ouE/m³ del 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore restituite dalla simulazione di dispersione; i) la curva di concentrazione di odore, non completamente racchiusa nel confine dell'installazione, cui corrisponda il massimo valore di concentrazione di odore. Nello scenario emissivo per le simulazioni di



dispersione devono essere incluse solo le emissioni odorigene dell'installazione oggetto dell'istruttoria o del procedimento. La relazione di presentazione dello studio dovrà contenere: 1) le ipotesi e le elaborazioni eseguite per la definizione dello scenario motivandone la scelta; 2) una tabella che riporti, per ciascuno dei ricettori sensibili individuati sul territorio, il 98° percentile, il 99,9° percentile e il 100° percentile (il massimo) delle concentrazioni orarie di picco di odore restituite dalle simulazioni di dispersione; se il software utilizzato non permettesse il calcolo del 98° percentile, tale tabella potrà essere omessa, ma il confronto fra l'impatto delle emissioni ed i criteri di valutazione definiti dovrà essere eseguito considerando i massimi globali delle concentrazioni orarie di picco di odore simulate; 3) un commento circa le condizioni meteorologiche che determinano i risultati della simulazione nelle ore in cui, nei ricettori sensibili più significativi, la concentrazione oraria di picco di odore è maggiore del 99,9° percentile ("worst cases"); 4) le informazioni necessarie affinché le simulazioni possano essere replicate a cura dell'Autorità competente, impiegando il medesimo software usato dal proponente o un altro software.

7. Criteri di tollerabilità dell'impatto olfattivo - I criteri di tollerabilità dell'impatto olfattivo presso i ricettori sensibili, espresso come 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore calcolate sull'intero dominio temporale di simulazione (tre anni), sono fissati in funzione delle classi di sensibilità dei ricettori definite nel § 5 del presente allegato, come segue.

Classe di sensibilità sensibile del ricettore	Criterio di tollerabilità dell'impatto olfattivo presso il ricettore
1	1 ouE/m ³
2	1 ouE/m ³
3	2 ouE/m ³
4	2 ouE/m ³
5	3 ouE/m ³
6	4 ouE/m ³
7	5 ouE/m ³

L'autorità competente, nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio o rinnovo dell'autorizzazione, può adottare, per l'area in cui è sita l'installazione oggetto del procedimento, criteri di tollerabilità dell'impatto olfattivo maggiori di quelli in tabella, purché siano verificate tutte le seguenti condizioni: a) l'installazione è esistente; b) l'istanza non prevede un aumento complessivo delle emissioni odorigene (in termini di portata di odore) rispetto al quadro emissivo odorigeno precedentemente autorizzato; c) l'istanza prevede l'applicazione delle Best Available Technologies (BAT) che abbiano



effetto sulle emissioni odorigene dell'installazione. L'autorità competente può altresì adottare criteri di tollerabilità dell'impatto olfattivo minori di quelli in tabella, purché sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: a) l'installazione è non esistente; b) sui ricettori sensibili presso i quali le emissioni odorigene dell'installazione produrranno l'impatto sono sottoposti anche all'impatto olfattivo di emissioni di altre installazioni precedentemente autorizzate; c) l'area soggetta all'impatto olfattivo presenta caratteristiche peculiari che, affinché siano tutelati i particolari usi previsti dell'area (es.: sito di grande interesse turistico o di eccezionale pregio), richiedono l'adozione di criteri di tollerabilità più severi.

8. *Definizione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni* - L'autorità competente, nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio o rinnovo dell'autorizzazione, fissa i valori limite di emissione odorigena, espressi come concentrazione di odore [ouE/m³] e portata di odore [ouE/s], al fine di assicurare che l'impatto olfattivo presso i ricettori sensibili non ecceda i criteri di tollerabilità di cui al § 7 del presente allegato. L'autorità competente, in alternativa, al fine di assicurare che l'impatto olfattivo non ecceda i criteri di tollerabilità, definisce il valore limite di emissione di singoli odoranti o traccianti, individuati sulla base dei risultati dei monitoraggi condotti nella fase di caratterizzazione delle emissioni odorigene e sulla base dell'evidenza di una correlazione numerica fra le concentrazioni degli odoranti o dei traccianti in emissione e l'impatto olfattivo. Ove l'impatto olfattivo risultante dalle simulazioni di dispersione atmosferica ecceda, presso uno o più ricettori sensibili, i criteri di tollerabilità, l'autorità competente, al fine di ricondurre l'impatto odorigeno entro i criteri di tollerabilità:

- prescrive l'adozione dei presidi e dei sistemi di trattamento degli effluenti, selezionati tra quelli più idonei individuati dalle Best Available Technologies (BAT);
- individua le modalità tecnico-gestionali necessarie a eliminare o ridurre le emissioni odorigene, nonché l'eventuale piano di adeguamento e i tempi necessari per l'adeguamento stesso;
- prescrive nel caso di impianti esistenti, le cui emissioni odorigene non siano abbattibili sia attraverso i sistemi di trattamento degli effluenti che attraverso il piano di adeguamento, la revoca dell'autorizzazione e la chiusura dell'impianto stesso secondo quanto previsto dall'art. 278 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
- prescrive comunque i parametri di riferimento di nuovi impianti, di cui si preveda l'impatto da emissioni odorigene classificate in quanto significative, fissando la distanza minima per l'ubicazione in almeno tre chilometri dai centri e nuclei abitati delimitati come zone territoriali omogenee A e B ed in almeno un chilometro dalle case sparse, comunque con ubicazione nelle aree a prevalente destinazione d'uso industriale, artigianale, agricola, zootecnica.



- *Avviare la discussione parlamentare per l'inserimento degli emendamenti proposti nella parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.*

E. Norme da elaborare in materia di modifica dell'art. 35 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, coordinato con la Legge di conversione (Legge 11 novembre 2014, n. 164), ai fini della modifica nel T.U. Legge 152 delle norme inserite, da modificare per renderlo coerente con la Direttiva n. 851/2018/CE in particolare con l'art. 3 comma f) punto 15 bis (prevalenza del recupero di materia) e con il comma h) punto 21 (responsabilità estesa del produttore):

1. *Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica.*

3. *Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti sia da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 237-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le autorità competenti provvedono ad adeguare*



le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti, qualora la valutazione di impatto ambientale sia stata autorizzata a saturazione del carico termico, tenendo in considerazione lo stato della qualità dell'aria come previsto dal citato decreto legislativo n. 155 del 2010.

4. Gli impianti di nuova realizzazione devono essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui alla nota 4 del punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti esistenti, le autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali.

6. Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata prioritariamente di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono altresì ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 182-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle norme generali che disciplinano la materia, a condizione che l'impianto sia dotato di sistema di caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto tra il personale addetto e il rifiuto; a tale fine le autorizzazioni integrate ambientali sono adeguate ai sensi del presente comma.

7. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano smaltiti rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale. Il contributo, incassato e versato a cura del gestore in un apposito fondo regionale, è destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Il contributo è corrisposto annualmente dai gestori degli impianti localizzati nel territorio della regione che riceve i rifiuti a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti



di provenienza extraregionale e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe poste a carico dei cittadini.

8. I termini per le procedure di espropriazione per pubblica utilita' degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti della meta'.

Nel caso tali procedimenti siano in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti di un quarto i termini residui. I termini previsti dalla legislazione vigente per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si considerano perentori.

9. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3, 5 e 8 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

10. Al comma 9-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi della societa' Consip Spa, per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti,».

11. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamita' naturali per le quali e' dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

12. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: